



*COMUNE di TEMU'*

*Provincia di Brescia*

Via Roma, 38 CAP 25050 TEMU' - Tel. 0364/906420 – fax 0364/94365 Cod. Fisc. N. 00827800178 – Partita IVA n. 00580370989

[www.temu.gov.it](http://www.temu.gov.it)

e-mail: [info@comune.temu.bs.it](mailto:info@comune.temu.bs.it)

**CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO PER  
LA DISCIPLINA DEL SALARIO  
ACCESSORIO ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quattordici** del mese di **dicembre**

**Vista** l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina del salario accessorio – parte economica 2017 – sottoscritto in data **5 dicembre 2017**;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. **60** del **13/12/2017** con la quale è stata approvata la suddetta ipotesi ed è stata autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del contratto;

**Visto** il parere rilasciato dal Revisore dei conti con Verbale n. **11** del **10/12/2017**

**la delegazione di parte pubblica**, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. **52** del **20/10/2016** composta da:

**Il Segretario Comunale**

Dott. Fabio Gregorini

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Belotti Flavia

**e la rappresentanza sindacale CGIL**

Sig. Giorgio Cotti Cometti

sottoscrivono il seguente Contatto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 – parte economica del Comune di Temù.

## **TITOLO I°** *Disposizioni generali*

### **Art. 1** **Ambito di applicazione e durata**

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del C.C.N.L. 01/4/1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse si intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

### **Art. 2** **Interpretazione autentica delle clausole controverse**

Dato atto che:

1. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.Lgs 165/01);
  2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di C.C.N.L. vigente sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
- nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

## **TITOLO II°** ***Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività***

### **Art. 3** **Costituzione del fondo di cui all'art. 31 C.C.N.L. 22/1/2004**

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004, per l'anno 2017 risulta così costituito:

**RISORSE DECENTRATE STABILI 2017**  
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità

art. 31, comma 2 e art. 32 del C.C.N.L. 2002/2005  
(e dichiarazioni congiunte n. 20 e 21)

<b>riferimento</b>	<b>ulteriore rimando e/o specifica fondo</b>	<b>valore</b>
art. 14 comma 4 CCNL 01/04/99	riduzione 3% straordinario	€ 95,36
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001  a)	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997	
	ex lett. b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, rischio	€ 322,89
	ex lett. c) particolari posizioni di lavoro e responsabilità	€ 200,10
	ex lett. d) qualità della prestazioni individuale	€ 200,10
	ex lett. e) produttività collettiva e miglioramento dei servizi	€ 6.206,69
	Fondo art. 31, comma 2, CCNL 1994/1997	€ 6.929,78
	ex lett. a) quota parte compenso lavoro straordinario già destinato al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ 391,77
art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	Art. 32 CCNL 1994/1997 risorse aggiuntive ed economie di gestione:	
b)	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio: 0,5% del monte salari annuo riferito al 1993 (esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'amministrazione); ulteriore incremento pari allo 0,2% del medesimo monte salari qualora siano accertati risparmi di gestione secondo criteri indicati al comma 3 (dell'art. 32: minori oneri relativi al personale....)	€ 700,36
	Art. 3 del CCNL del 6/7/1995:	
	Per l'anno 1997 le amministrazioni che abbiano già applicato l'art. 32 del CCNL del 6/7/95, in quanto in possesso dei requisiti.. possono incrementare.. la già prevista percentuale.. di un ulteriore 0,65% del monte salari calcolato con riferimento all'anno 1995; per l'anno 1997 la somma precedente può essere incrementata di un ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari del 1995. La percentuale complessiva di incremento del fondo correlata alle economie di gestione è quindi rideterminata nello 0,8% (0,6 + 0,2 dell'art. 32)	€ 1.298,82
	Art. 2 comma 3 CCNL 16/7/1996 0,25% + 0,1% monte salari 1995	€ 363,66
	Economie di gestione art. 3 comma 6 L. 537/93 pari allo 0,8% del monte salari 1995	€ 831,49
Art. 15 comma 1 CCNL 1998/2001	0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	€ 898,12
Art. 4, commi 1 e 2 CCNL 5/10/01	a decorrere dall'anno 2001, incremento delle risorse del fondo di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 2.135,55

Art. 5 comma 1 CCNL 5/10/2001	incremento risorse con fondi propri del bilancio per enti che abbiano sottoscritto il CCNL 98/2001 e che abbiano rispettato gli indicatori economico-finanziari	€ 15.493,71
Art. 31 comma 2 CCNL 2002/2005	art. 48 code contrattuali 14/09/2000 e art. 4 comma 5 CCNL 05/10/01 (integrazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa 2% sul 1999)	€ 3.882,72
Contratto decentrato 2003	aumento ISTAT 2,4%	€ 926,31
Art. 31 comma 5 C.C.N.L. 2002/2005	Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (2000)	€ 1.682,87
Art. 32 comma 1 C.C.N.L. 22/1/2004	le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	€ 1.149,95
Art. 32 commi 2 e 3 C.C.N.L. 22/1/2004	Enti locali: le risorse decentrate, con decorrenza dall'anno 2003 sono incrementate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza nel caso in cui la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	€ 927,38
C.C.N.L. 2004/2005	Art. 4 incremento 0,5% monte salari 2003	€ 1.102,72
C.C.N.L. 2006/2007	Art. 8 comma 2 incremento 0,6 monte salari 2005	€ 1.607,00
Art. 4 comma 2 C.C.N.L. 31.07.2009	incremento 1,5 % monte salari 2007	€ 5.860,32
D.L. 78/2010 art. 9 co. 2/bis (L. 122/2010)	Riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (trasferimento polizia locale e mobilità 2014)	€ - 6.568,00
	Arrotondamento	€ 2,11
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI 2017</b>	<b>€ 39.712,00</b>

### RISORSE DECENTRATE VARIABILI 2017

aventi carattere di eventualità e variabilità  
art. 31, comma 3, C.C.N.L. 2002/2005

Art. 15 comma 2 CCNL 1998/2001	in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove il bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1/4/1999, delle risorse del fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza	€ 2.072,03
D.L. 78/2010 art. 9 co. 2/bis (L. 122/2010)	Riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (trasferimento polizia locale)	€ - 119,00
	Arrotondamento	€ -0,03
	<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI 2017</b>	<b>1.953,00</b>

### DETERMINAZIONE COMPLESSIVA DEL FONDO 2017

RISORSE STABILI	€ 39.712,00
RISORSE VARIABILI	€ 1.953,00
<b>TOTALE FONDO 2017 (FISSE + VARIABILI)</b>	<b>€ 41.665,00</b>

**TITOLO III°**  
*Utilizzo risorse decentrate 2017*

**Art. 4**  
**Indennità di comparto e progressione orizzontale**

Le parti convengono che dalle risorse determinate nel titolo II° vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" di cui al punto 1.a del precedente articolo ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sul fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

INDENNITA' DI COMPARTO	€ 3.927,13
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 19.808,88
	€ 23.736,01

Le parti concordano di destinare una parte delle risorse stabili per l'eventuale progressione orizzontale riservata al solo personale della categoria C, riservando allo scopo l'importo di Euro 502,35 corrispondente al passaggio dalla categoria C1 alla categoria C2. Si concorda altresì che, fermo restando l'esito positivo della valutazione, l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali avrà decorrenza dall'01/01/2017.

**Art. 5**  
***Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità***

a) In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 e dell'art. 7 del C.C.N.L. del 9/05/2006 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche **indennità**. Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno per **un importo non superiore ad € 2.500,00**. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata mensilmente, ed è graduata secondo la seguente tabella:

<b>DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA RESPONSABILITA'</b>	
Responsabilità di servizio o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti <b>(modificato da € 1.500,00 ad € 2.500,00 con decorrenza 1/1/2009)</b>	€ 2.500,00
Responsabilità di procedimenti amministrativi dell'Ufficio Tributi	€ //
Coordinamento di attività e di dipendenti	€ //
Attività di staff considerata di particolare importanza	€ //

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. In caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

I profili professionali per i quali si ritiene debba essere corrisposta l'indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) sono i seguenti:

<i>importo dell'indennità</i>	<i>n. dei dipendenti interessati</i>	<i>somma prevista</i>
€ 2.500,00	n. 1 (Sig. Belotti Walter)	€ 2.500,00
	<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>€ 2.500,00</b>

a) Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista un'**indennità** nella misura massima di **€ 300 annuali**.

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza. L'indennità di cui al presente punto è graduata nel modo seguente:

<i>descrizione della specifica responsabilità</i>	<i>indennità</i>
Ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 300,00
Ufficiale elettorale	€ //
Addetto agli uffici relazioni col pubblico	€ 150,00
Formatore professionale	€ //
Responsabile di archivi informatici	€ 300,00
Ufficiale giudiziario	€ //
Responsabile di attività inerenti la protezione civile	€ //

I profili professionali per i quali si ritiene debba essere corrisposta l'indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett.i) sono i seguenti:

<i>importo dell'indennità</i>	<i>n. dei dipendenti interessati</i>	<i>somma prevista</i>
€ 300,00	N. 1 (RAVIZZA EMANUELA)	€ 300,00
€ 300,00	N. 1 (MARONI MARGHERITA P.T. 50%)	€ 150,00
€ 300,00	N. 1 (ASTICHER CORRADO)	€ 300,00
	<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>	<b>€ 750,00</b>

## **Art. 6**

### ***Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate***

Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni **particolarmente disagiate**.

1. L'indennità è erogata mensilmente per dodici mensilità;

2. Detto importo:
- è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio nel mese in rapporto alla normale articolazione dell'orario di lavoro settimanale del servizio di appartenenza;
  - è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
3. l'indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, quella di turno o quella di reperibilità;
4. i profili professionali per i quali si ritiene debba essere corrisposta l'indennità di disagio in considerazione dell'attività svolta sono i seguenti:

<i>Profilo professionale</i>	<i>n. addetti</i>	<i>Somma prevista</i>
		€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>€ 0,00</b>

### **Art. 7**

#### **Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, lavoro straordinario**

1. **L'indennità di rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
- al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
  - è quantificata in complessive **€ 30,00** mensili (art. 41 del 22.1.2004)
  - compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

<i>profilo professionale</i>	<i>n. addetti</i>	<i>somma prevista</i>
OPERAIO (Zani Natalino)	1	€ 360,00
OPERAIO (Ravizza Guido)	1	€ 360,00
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>		<b>€ 720,00</b>

2. **L'indennità per lo svolgimento di lavoro straordinario** è corrisposta per le prestazioni straordinarie applicando la retribuzione oraria maggiorata come da C.C.N.L.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari a

**€ 2.650,00**

3. **Indennità per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate nelle festività o con rientri serali:**

**nel caso di servizio nelle seguenti occasioni verranno riconosciuti i compensi a fianco indicati:**

Prestazioni lavorative durante le festività di Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, Ferragosto, Natale e S. Stefano: importo orario in aggiunta al compenso per lavoro straordinario	<b>€ 10,00</b>
Prestazioni lavorative durante le altre festività, in aggiunta al compenso orario per lavoro straordinario	<b>€ 7,00</b>



Gettone di reperibilità per rientro nei giorni festivi (giorni rossi nel calendario) oltre al compenso per lavoro straordinario per eventi diversi per i quali i dipendenti sono chiamati a rientrare	<b>€ 50,00</b>
Gettone per rientro in servizio in occasione di Consigli Comunali oltre al compenso per lavoro straordinario	<b>€ 50,00</b>

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari a

**€ 800,00**

### **Art. 8**

#### ***Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati di personale e risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000***

La delegazione trattante stabilisce che per l'erogazione dei compensi relativi all'attuazione dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 (accertamenti ICI), ai compensi per attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT nonché all'attuazione dell'art. 32, comma 40, della legge 326/03 (attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria) verranno utilizzati i criteri già in atto per gli anni precedenti.

### **Art. 9**

#### ***Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi***

1. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo III .
2. La nuova disciplina sui compensi per produttività introduce interessanti e significativi elementi di novità, rivolti a favorire ulteriormente comportamenti locali più coerenti con le effettive finalità dell'istituto in modo da assicurare un effetto realmente premiale nei confronti dei lavoratori interessati.

Si afferma, a tal fine, (comma 1) che i compensi incentivanti (collettivi e individuali) sono strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento qualitativo dei servizi; questi due elementi di valutazione devono essere considerati come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa". In altri termini il contratto tende ad affermare che il concetto di produttività non può essere correlato ai normali risultato dell'attività lavorativa, ma occorre un ulteriore salto di qualità per individuare un risultato (sia in termini di quantità sia in termini di qualità) che consenta di accertare un quid aggiuntivo come requisito indispensabile per l'erogazione del compenso.

I compensi possono essere corrisposti (comma 2) soltanto al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultato nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai diversi centri decisionali in base all'ordinamento dell'ente; si deve intendere, pertanto, che non è consentito il pagamento in quote mensili come pure non sono consentiti "anticipi" neanche con eventuale conguaglio finale; la produttività può essere correttamente erogata a conclusione di ogni esercizio finanziario sulla base delle risultanze accertate dal competente servizio di controllo interno.

3. Le risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi sono pari ad **Euro 10.006,64** per l'anno 2017.

4. Tali risorse verranno assegnate in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente e verranno distribuite in base all'apporto individuale, sulla base dei parametri indicati dal sistema di misurazione e valutazione della performance ed a seguito di predisposizione delle schede individuali di valutazione redatte dai responsabili di servizio in ragione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi concordati con l'Amministrazione. Nello specifico per le annualità 2017 si confermano gli obiettivi particolari di miglioramento per il personale amministrativo che consistono nell'acquisizione di tutte le nuove procedure informatiche che vanno dal nuovo protocollo, alla pubblicazione all'albo on line di tutti gli atti in formato aperto, all'utilizzo della firma digitale, all'utilizzo dei nuovi strumenti per l'informazione ai cittadini (news, amministrazione trasparente, anticorruzione ecc.). Sarà altresì valutato il rispetto da parte del personale delle disposizioni interne riferite allo svolgimento delle ferie e dei permessi; la disponibilità alla flessibilità oraria in caso di necessità dell'ente. Per quanto riguarda il personale addetto al servizio manutenzione la disponibilità al rientro in caso di emergenze nonché l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria alle reti idriche, sgombero neve.

### **TABELLA RIEPILOGATIVA DELL'UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 2017**

*Artt. 33,34,35,36,37,41 del CCNL 2002/2005 e art. 8 C.C.N.L. 2006/2007*

<i>riferimento</i>	<i>Ulteriore rimando e/o specifica fondo</i>	<i>Valori</i>
Art. 33 CCNL 2002/2005	<b>Indennità di comparto</b>  Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico. E' istituito un compenso denominato: indennità di comparto. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare.	<b>€ 3.927,13</b>
Art. 34 CCNL 2002/2005	<b>Progressioni orizzontali storiche</b> Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.03.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2 <b>Progressioni orizzontali dal 2017 (decorrenti dal 1/1/2017)</b>  <b>Totale risorse destinate alle progressioni orizzontali</b>	€ 19.808,88 € 502,35 <b>€ 20.311,23</b>
Art. 36 CCNL 2002/2005	<b>Art. 17 comma 2, lett. f) CCNL 174/99 specifiche responsabilità e condizioni particolarmente disagiate</b> esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione, compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D), che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative	

	<p>Il compenso può essere determinato entro il valore annuo lordo un massimo di € 2.500,00</p> <p>Compensare specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate; L'importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi</p> <p>Ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale € 300,00 Compiti di responsabilità affidati agli archivisti informatici € 150,00 Addetti uffici per le relazioni col pubblico // Formatori professionali // Funzioni di Ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori // Specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile</p>	<p>€ 2.500,00</p> <p>€ 300,00</p> <p>€ 300,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>//</p> <p>//</p> <p>//</p>
Art. 17, comma 2, lett. c) CCNL 1998/2001	Retribuzione di posizione e di risultato con esclusione dei comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 del CCNL 1998/2001	//
Art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1998/2001	<p>Indennità di turno</p> <p>Indennità di reperibilità</p> <p>Maneggio valori</p> <p>Lavoro straordinario</p> <p>Indennità di rischio (dal 01/01/2004 € 30,00 lorde art. 41 CCNL 2002/2005)</p>	<p>//</p> <p>€ 2.650,00</p> <p>€ 720,00</p>
Art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001	Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A,B,C,D (nelle festività o con rientri serali)	€ 800,00
Art. 17, comma 3, CCNL 1998/2001	Indennità ex 8 <sup>a</sup> qualifica per il personale non responsabile di settore che ne beneficiava alla data di stipulazione del contratto 1998/2001	///
Art. 17, comma 7, CCNL 1998/2001	Processi di mobilità per dismissioni di attività e processi di mobilità per deleghe di funzioni	///
Art. 32, comma 7, CCNL 2002/2005	Finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)	///
Art. 37, CCNL 2002/2005	<p><b>Compensi per la produttività ANNO 2017</b></p> <p>comma 1: l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli spetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa</p> <p>comma 2: i compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti</p> <p>comma 3: la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri</p>	€ 10.006,64

	delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto, il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno  comma 4: non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 41.665,00</b>

### ***EROGAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 2017***

L'erogazione delle somme spettanti al personale per l'anno 2017 è stata stabilita con le seguenti modalità ed alle seguenti scadenze:

- a) l'indennità di comparto prevista dall'art. 33 è stata erogata mensilmente;
- b) la progressione orizzontale prevista dall'art. 34 è stata erogata mensilmente;
- c) l'indennità per specifiche responsabilità delle categorie "D" e "C" che non risultano incaricate di posizione organizzativa sono state erogate mensilmente;
- d) l'indennità di rischio è stata erogata mensilmente;
- e) il compenso per lavoro straordinario è stato liquidato trimestralmente sulla base della rilevazione delle presenze;
- f) gli ulteriori compensi relativi alle attività svolte in condizioni di particolare disagio, nonché ai compensi per la produttività verranno corrisposti al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati dai responsabili di Servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Temù addì, 14/12/2017

#### **LA DELEGAZIONE TRATTANTE**

PER PARTE PUBBLICA F.to Dott. Gregorini Fabio

F.to Belotti Flavia

OO. SS. CGIL

F.to Sig. Giorgio Cotti Cometti